

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA

A decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, per un massimo di 12 mesi complessivi, i lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva potranno, a determinate condizioni, beneficiare del trattamento di Cigs per crisi aziendale. Questa è una delle misure contenute nel Decreto Genova (D.L. 109/2018) e dettagliate dalla circolare del Ministero del lavoro n. 15 del 4 ottobre 2018. Il trattamento, riconosciuto anche in deroga alla durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio e alle singole durate massime per ciascuna delle causali di intervento, sarà concesso alle seguenti condizioni che devono ricorrere congiuntamente:

- l'impresa deve aver cessato, in tutto o in parte, l'attività produttiva o assunto la decisione di cessarla, eventualmente nel corso dell'intervento di integrazione salariale a seguito dell'aggravarsi delle iniziali difficoltà, qualora sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività medesima con il riassorbimento del personale o si prospettino piani di reindustrializzazione, anche presentati dalla medesima azienda in cessazione;
- il piano di cessione deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- l'impresa dovrà stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e va presentato un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.

Anche in alternativa ai processi sopra descritti, il trattamento di Cigs può essere richiesto quale sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata o dalle Regioni nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione. In tale ipotesi, è richiesta la condivisione dell'accordo da parte della/e Regione/i.

Verificati i requisiti di accesso alle sopra descritte fattispecie di accesso al trattamento di Cigs, per il perfezionamento dell'accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito, è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell'intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.

Procedimento e modalità per la presentazione dell'istanza

Per poter beneficiare del trattamento di Cigs, l'impresa cessata o in cessazione deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa.

A tale accordo può partecipare il Mise, laddove sia stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell'attività e la Regione o le Regioni ove ha sede l'azienda. Costituiscono oggetto dell'accordo:

- il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale;

- il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.

L'impresa è tenuta, in tale sede, a esibire idonea documentazione che comprovi la cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell'attività.

Il Mise - in caso di partecipazione - nel confermare la sussistenza di prospettive di cessione e le azioni che saranno adottate per concretizzare il trasferimento, può illustrare la proposta ovvero può dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente.

In tale sede, nelle ipotesi in cui si prospetti la reindustrializzazione del sito produttivo, va illustrato il piano d'intervento con una concreta programmazione dei tempi e delle fasi dello stesso - anche da parte della stessa azienda cessante nonché dall'azienda terza cessionaria. Anche in questa ipotesi il Mise può confermare la realizzabilità degli interventi di reindustrializzazione.

Anche in alternativa a tali processi, la/e Regione/i coinvolta/e può illustrare specifici percorsi di politica attiva posti in essere al fine di gestire il personale in esubero.

Prima della sottoscrizione dell'accordo deve essere stato accertato che le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire l'intervento. La quantificazione dell'onere finanziario è parte integrante del verbale.

Il Mise, in caso di partecipazione all'accordo, assicura un costante monitoraggio sul buon esito dell'operazione societaria di cessione o del piano di reindustrializzazione.

Dopo la stipula dell'accordo, l'impresa interessata è tenuta a presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori sociali e formazione, divisione IV, per il tramite del sistema informatico Cigsonline.

L'istanza deve essere corredata dal verbale di accordo, dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie, anche coinvolti nel trasferimento aziendale, dal programma di cessione, ovvero dal piano di reindustrializzazione e/o dal programma di politiche attive regionali e dal piano delle sospensioni del personale.

In considerazione della specificità dell'intervento tali istanze possono non rispettare necessariamente i 7 giorni entro i quali, nei casi ordinari, debbono essere presentate.

Il monitoraggio sulle risorse sarà effettuato dall'Inps insieme al pagamento diretto delle integrazioni salariali.